

## Detrazioni Irpef con pagamenti tracciati

Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, pena la perdita del beneficio stesso. A stabilirlo, il **comma 679** dell'articolo 1 della legge di Bilancio ([legge n. 160/2019](#)).

La misura, come specificato nel successivo **comma 680**, non riguarda le detrazioni per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.

Si ricorda che sono detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir oltre a spese sanitarie:

- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili,
- spese per istruzione,
- spese funebri,
- spese per l'assistenza personale,
- spese per attività sportive per ragazzi,
- spese per intermediazione immobiliare,
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede,
- erogazioni liberali,
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico,
- spese veterinarie,
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,
- spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio che condiziona la detraibilità all'uso della moneta elettronica, considera strumenti tracciabili i versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Tratto da



<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2020-5-moneta-elettronica-conviene>